

*Codici
Tascabili*

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

SCHEMI E TABELLE

a cura di
MASSIMO CARRATTIERI
e
LUIGI DATI

I presenti contributi hanno ad oggetto gli
articoli del codice contrassegnati dal simbolo “@”


**MAGGIOLI
EDITORE**

Giugno 2009

© Copyright 2009 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020

www.maggioli.it/servizioclienti

e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'editore declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative alla elaborazione dei testi normativi

L'editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute; l'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

INDICE DEGLI SCHEMI E DELLE TABELLE

I presenti contributi hanno ad oggetto gli articoli del codice contrassegnati dal simbolo “@”

Schema n.	Libro cpc	Articolo cpc	Rubricazione
1)			<i>Funzioni ed attività fondamentali dello Stato</i>
2)			<i>Giurisdizione civile</i>
3)	libro I	art. 1	<i>Aspetti della giurisdizione civile</i>
4)	libro I	art. 7	<i>Competenza del giudice di pace nel processo civile</i>
5)	libro I	art. 9	<i>Competenza del tribunale nel processo civile</i>
6)	libro I	art. 9	<i>Competenza del tribunale nel processo civile</i>
7)	libro I	artt. 10-17	<i>Determinazione del valore ai fini della competenza nel processo civile di cognizione</i>
8)	libro I	artt. 10-17	<i>Determinazione del valore ai fini della competenza nel processo civile di esecuzione</i>
9)	libro I	artt. 18-27	<i>Competenza per territorio nel processo civile (foro generale)</i>
10)	libro I	artt. 20-30	<i>Competenza per territorio nel processo civile (foro speciale facoltativo)</i>
11)	libro I	artt. 21-25	<i>Competenza per territorio nel processo civile (foro speciale esclusivo)</i>
12)	libro I	artt. 31, 32, 34, 35, 36	<i>Mutamento del rito per motivi di connessione</i>
13)	libro I	artt. 31, 32, 34, 35, 36, 40	<i>Mutamento della competenza per motivi di connessione</i>
14)	libro I	art. 37	<i>Difetto di giurisdizione</i>
15)	libro I	art. 38	<i>Incompetenza</i>
16)	libro I	art. 39	<i>Litispendenza e continenza di cause</i>
17)	libro I	art. 40	<i>Connessione</i>
18)	libro I	artt. 41 e 368	<i>Regolamento di giurisdizione</i>
19)	libro I	artt. 42-49	<i>Regolamento di competenza</i>
20)	libro I	artt. 50-bis-50-ter	<i>Composizione del tribunale</i>
21)	libro I	artt. 102-103	<i>Litisconsorzio</i>
22)	libro I	artt. 105-107	<i>Intervento</i>
23)	libro I	artt. 137-151	<i>Notificazioni</i>
24)	libro II	art. 163	<i>Contenuto della citazione</i>
25)	libro II	art. 163-bis	<i>Termini per comparire</i>
26)	libro II	art. 164	<i>Nullità della citazione</i>
27)	libro II	artt. 165-166	<i>Costituzione della parti</i>
28)	libro II	art. 167	<i>Contenuto della comparsa di costituzione e risposta</i>
29)	libro II	art. 171	<i>Ritardata costituzione delle parti</i>
30)	libro II	art. 181	<i>Mancata comparizione delle parti</i>
31)	libro II	art. 183	<i>Prima comparizione delle parti e trattazione della causa</i>
32)	libro II	art. 185	<i>Tentativo di conciliazione</i>
33)	libro II	artt. 186-bis-186-quater	<i>Ordinanze anticipatorie</i>
34)	libro II	artt. 267-272	<i>Intervento di terzi - Chiamata in causa</i>
35)	libro II	art. 275	<i>Decisione del Tribunale in composizione collegiale</i>

Schema n.	Libro cpc	Articolo cpc	Rubricazione
36)	libro II	artt. 281- <i>quater</i> -281- <i>sexies</i>	<i>Decisione del Tribunale in composizione monocratica</i>
37)	libro II	artt. 311-322	<i>Procedimento davanti al giudice di pace</i>
38)	libro II	art. 474	<i>Titolo esecutivo</i>
39)	libro III	art. 492	<i>Forma del pignoramento nell'espropriazione forzata</i>
40)	libro III	artt. 499	<i>Intervento dei creditori nell'esecuzione</i>
41)	libro III	artt. 543-551	<i>Pignoramento presso terzi</i>
42)	libro III	artt. 570-574	<i>Vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare</i>
43)	libro III	artt. 576-591	<i>Vendita con incanto nell'espropriazione immobiliare</i>
44)	libro III	artt. 615-616	<i>Opposizione all'esecuzione</i>
45)	libro III	artt. 617-618	<i>Opposizione agli atti esecutivi</i>
46)	libro IV	artt. 633-644	<i>Procedimento d'ingiunzione</i>
47)	libro IV	artt. 657-669	<i>Procedimento per convalida di sfratto</i>
48)	libro IV	artt. 688-691	<i>Denuncia di nuova opera e di danno temuto</i>
49)	libro IV	artt. 702- <i>bis</i> -702- <i>quater</i>	<i>Procedimento sommario di cognizione</i>
50)	libro IV	artt. 703-705	<i>Procedimenti possessori</i>
51)	libro IV	artt. 706-711	<i>Separazione dei coniugi</i>
52)	libro IV	artt. 712-720- <i>bis</i>	<i>Procedimento di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno</i>
53)	libro IV	artt. 721-731	<i>Domanda per dichiarazione di assenza e domanda per dichiarazione di morte presunta</i>
54)	libro IV	art. 736- <i>bis</i>	<i>Ordine di protezione contro gli abusi familiari</i>
55)	libro IV	artt. 737-742- <i>bis</i>	<i>Procedimenti in camera di consiglio</i>

FUNZIONI ED ATTIVITÀ FONDAMENTALI DELLO STATO



Legislativa



Giurisdizionale



Amministrativa



Giurisdizione Costituzionale

Giurisdizione Penale

Giurisdizione Amministrativa

Giurisdizione Civile

GIURISDIZIONE CIVILE



VOLONTARIA

(è volta a gestire o tutelare i diritti di determinati soggetti privati, in assenza di conflitto, mediante l'intervento di un soggetto terzo)


CONTENZIOSA

(è volta ad assicurare l'attuazione del diritto soggettivo mediante composizione, in via autoritativa, di un conflitto interpersonale o intersoggettivo)



<p>CAUTELARE (è volta a realizzare una tutela provvisoria del diritto soggettivo al fine di scongiurare il pericolo che il medesimo diritto possa subire, nelle more del giudizio, un pregiudizio irreparabile)</p>	<p>COGNIZIONE (è volta a conseguire la certezza dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto soggettivo mediante sentenze: - dichiarative, - di accertamento - di condanna)</p>	<p>ESECUTIVA (è volta a realizzare l'effettiva applicazione del diritto sostanziale mediante attuazione coattiva dello stesso)</p>
--	---	---

ASPETTI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE
(ART. 1 CPC)



**COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL PROCESSO CIVILE
(ART. 7 CPC)**



**PROCESSO
CAUTELARE**

NO
(il G.d.P. NON possiede
tale tipo di competenza)



**PROCESSO
DI COGNIZIONE**

SI
(il G.d.P. POSSIEDE tale
tipo di competenza
mediante un'attribuzione di
poteri che è determinata da
specifiche regole per
materia e valore)



**PROCESSO
ESECUTIVO**

NO
(il G.d.P. NON possiede
tale tipo di competenza)



**SEMPRE DI
COMPETENZA DEL
G.D.P.**



**DI COMPETENZA
DEL G.D.P. SE DI
VALORE ENTRO
EURO VENTIMILA**



**DI COMPETENZA
DEL G.D.P. SE DI
VALORE ENTRO
EURO CINQUEMILA**



CAUSE IN MATERIA DI:

- apposizione di termini
- osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi
- misura e modalità d'uso dei servizi di condominio delle case
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (di fumo e di calore), esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità
- interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
- altre materie individuate da norme specifiche contenute in leggi di settore diverse dal cpc (es. opposizione alle sanzioni per il c.d.s., opposizioni alle ordinanze ingiunzioni prefettizie e di altre autorità salve specifiche materie)



CAUSE IN MATERIA DI:

- risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli
- risarcimento del danno derivante dalla navigazione di natanti



CAUSE IN MATERIA DI:

- beni mobili
- rapporti obbligatori

**COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE
(ART. 9 CPC)**



PROCESSO CAUTELARE

SI



PROCESSO DI COGNIZIONE

SI
(il Tribunale POSSIEDE tale competenza mediante un'attribuzione di poteri che è determinata da specifiche regole per materia e valore)



PROCESSO ESECUTIVO

SI



SEMPRE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE



DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE SE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00



DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE SE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 5.000,00



CAUSE IN MATERIA DI:

- beni immobili
- tasse e imposte
- cause di valore indeterminabile
- stato e capacità delle persone
- diritti onorifici
- querela di falso
- altre materie individuate da norme specifiche contenute in leggi di settore diverse dal cpc (es. opposizione alle cartelle esattoriali emesse per entrate diverse dai tributi, opposizioni alle ordinanze ingiunzioni prefettizie e di altre autorità emesse nelle specifiche materie sottratte alla competenza del G.d.P.)



CAUSE IN MATERIA DI:

- risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli
- risarcimento del danno derivante dalla navigazione di natanti



CAUSE IN MATERIA DI:

- beni mobili
- rapporti obbligatori

**COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE
(ART. 9 CPC)**



PROCESSO
CAUTELARE

SI



PROCESSO
ESECUTIVO

SI
(il Tribunale POSSIEDE
tale tipo di competenza in
via esclusiva)



PROCESSO
DI COGNIZIONE

SI



SEMPRE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE



CAUSE IN MATERIA DI:

- esecuzione forzata di obblighi di fare
- esecuzione forzata di obblighi di non fare
- consegna di mobili
- rilascio di immobili
- espropriazione forzata di beni mobili
- espropriazione forzata di beni immobili
- espropriazione forzata di crediti

**DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZA
NEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
(ARTT. 10-17 CPC)**



PROCESSO
CAUTELARE

PROCESSO
DI COGNIZIONE

PROCESSO
ESECUTIVO

REGOLA GENERALE
(art. 10 cpc)



Si determina in base alla domanda attorea mediante cumulo del capitale (delle diverse domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo convenuto) con gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione dell'azione

REGOLE SPECIALI



CAUSE IN
MATERIA DI:

- quote di obbligazioni fra più parti

- divisioni

- rapporti obbligatori

- somme di denaro o beni mobili

- prestazioni alimentari

- rendite perpetue

- rendite vitalizie o temporanee



Intera obbligazione

Intera massa attiva da dividersi

Parte del rapporto in contestazione

Somma o valore indicato dall'attore o presunto di competenza del giudice adito in ipotesi di mancata indicazione

Somme dovute per 2 anni

Cumulo di 20 annualità

Cumulo fino a 10 annualità

**DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZA
NEL PROCESSO CIVILE DI ESECUZIONE
(ARTT. 10-17 CPC)**



PROCESSO
CAUTELARE



PROCESSO
DI ESECUZIONE



PROCESSO
DI COGNIZIONE



REGOLE SPECIALI



CAUSE IN MATERIA DI:

- Opposizione all'esecuzione



Valore del credito per cui si
procede



CAUSE IN MATERIA DI:

- Opposizione proposta da terzi



Valore dei beni



CAUSE IN MATERIA DI:

- Opposizione in sede di distribuzione delle somme



Valore del maggiore dei cre-
diti contestati

**COMPETENZA PER TERRITORIO
NEL PROCESSO CIVILE (FORO GENERALE)
(ARTT. 18-27 CPC)**

FORO



GENERALE

**SPECIALE
FACOLTATIVO**
(vedi schema n. 10)

**PROCESSO
DI COGNIZIONE**
(vedi schema n. 11)

FORO GENERALE



PERSONE FISICHE
(art. 18 cpc)

PERSONE GIURIDICHE
(art. 19 cpc)

**ENTI PRIVI DI
PERSONALITÀ
GIURIDICA**
(art. 19 cpc)



Sono fori successivamente concorrenti fra loro:

- residenza del convenuto
- domicilio del convenuto
- dimora del convenuto (se sconosciuti residenza e domicilio)
- residenza dell'attore (se sconosciuti i primi tre)

Sono fori elettivamente concorrenti fra loro:

- sede legale della persona giuridica
- stabilimento / sede operativa della persona giuridica
- rappresentante autorizzato a stare in giudizio

- Sede effettiva/luogo dove svolgono attività in modo continuativo

**COMPETENZA PER TERRITORIO
NEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE FACOLTATIVO)
(ARTT. 20-30 CPC)**

FORO SPECIALE FACOLTATIVO



**CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI
OBBLIGAZIONE**

(art. 20 cpc)



Sono fori concorrenti fra loro:

- luogo ove l'obbligazione è sorta (forum contractus)
- luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita (forum solutionis)



**FORO DEL DOMICILIO
ELETTO**


(art. 30 cpc)



Luogo dove il convenuto ha eletto domicilio dell'art. 47 c.c.

**COMPETENZA PER TERRITORIO
NEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE ESCLUSIVO)
(ARTT. 21-25 CPC)**

FORO SPECIALE ESCLUSIVO (1/2)



FORO SPECIALE ESCLUSIVO (2/2)



FORO DELLA ESECUZIONE FORZATA MEDIANTE ESPROPRIAZIONE
(art. 26 cpc)



È competente il giudice del luogo ove le cose si trovano:

- per l'esecuzione forzata su beni mobili o beni immobili

È competente il giudice del luogo di residenza del terzo debitore:

- per l'esecuzione forzata sui crediti



FORO DELLA ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA
(art. 26 cpc)



È competente il giudice del luogo ove deve essere adempiuto l'obbligo:

- per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare

Il giudice in cui si trova l'immobile da rilasciare o la cosa che deve essere consegnata:

- per l'esecuzione forzata mediante rilascio o consegna.



CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE
(art. 27 cpc)



È competente il giudice del luogo dell'esecuzione:

- per le cause di opposizione forzata

Il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione:

- per le cause di opposizione ai singoli atti esecutivi



CAUSE RELATIVE A CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA
(artt. 413, 444, cpc)



È competente il tribunale:

- nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro o
- dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o
- presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto

Per le cause relative a rapporti di lavoro con la P.A.:

- è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è o era addetto al momento della cessazione del rapporto



CAUSE IN CUI SONO PARTI I MAGISTRATI
(art. 30 bis cpc)



È competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge ex art. 11 cpp in ragione del distretto di corte d'appello in cui esercita le proprie funzioni il magistrato parte in causa

MUTAMENTO DEL RITO PER MOTIVI DI CONNESSIONE
 (ARTT. 31, 32, 34, 35, 36 CPC)

REGOLA N. 1 (ART. 40 CPC)



FRA DUE O PIÙ CAUSE :
 UNA DI RITO ORDINARIO
 E
 UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)



PREVALE IL RITO ORDINARIO
 LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIO
 ATTRADE LA CAUSA DI RITO SPECIALE

REGOLA N. 2 (ART. 40 CPC)



FRA DUE O PIÙ CAUSE :
 UNA DI RITO ORDINARIO
 E
 UNA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO O PREVIDENZIALE



PREVALE IL RITO SPECIALE DEL LAVORO
 LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIO
 VIENE ATTRATTA DALLA CAUSA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO

REGOLA N. 3 (ART. 40 CPC)



FRA DUE O PIU' CAUSE :

UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)

E

UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)



PREVALE IL RITO PREVISTO PER
LA CAUSA IN RAGIONE DELLA QUALE VIENE DETERMINATA LA COMPETENZA

O IN SUBORDINE

CON IL RITO PREVISTO PER LA CAUSA DI MAGGIOR VALORE

MUTAMENTO DELLA COMPETENZA PER MOTIVI DI CONNESSIONE
(ARTT. 31, 32, 34, 35, 36, 40 CPC)

LADDOVE DUE CAUSE SIANO RISPETTIVAMENTE DI COMPETENZA
DEL GIUDICE DI PACE
E
DEL TRIBUNALE:



POSSONO ESSERE
SIN DALL'ORIGINE
PROPOSTE INNANZI
AL TRIBUNALE
QUALORA DEBBANO ESSERE
ANCORA RADICATE



IL GIUDICE DI PACE
DEVE PRONUNCIARE - ANCHE
D'UFFICIO - LA CONNESSIONE
A FAVORE DEL TRIBUNALE
QUALORA SIANO GIÀ RADICATE

**DIFETTO DI GIURISDIZIONE
(ART. 37 CPC)**



**DEI GIUDICI
SPECIALI**



Per la tutela, in generale, degli interessi legittimi o di particolari diritti soggettivi



Il difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 37 cpc)



Può essere fatto valere con regolamento preventivo di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado (art. 41 cpc)



**DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**



Per particolari poteri attribuiti alla P.A. (ad es. per gli atti politici e di governo) e non sindacabili dal giudice ordinario



Il difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 37 cpc)



Può essere fatto valere con regolamento preventivo di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito (art. 41 cpc)




**DEL GIUDICE
STRANIERO**



Per i processi in cui il giudice italiano difetta di giurisdizione ai sensi della Legge 31.05.1995 n. 218 (diritto internazionale privato)



Può essere fatto valere con regolamento preventivo di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito (art. 41 cpc)



LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE
(ART. 39 CPC)

LITISPENDENZA



Si verifica quando due cause identiche nei loro elementi oggettivi e soggettivi sono proposte davanti a giudici differenti



Per la decisione circa la competenza si applica il criterio della prevenzione, viene preferito il giudice che è stato adito preventivamente. Per la verifica della prevenzione si guarda la data della notifica della citazione o del deposito del ricorso.



IL GIUDICE ADITO PREVENTIVAMENTE

È competente

IL GIUDICE ADITO SUCCESSIVAMENTE

Dichiara la litispendenza con ordinanza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo

CONTINENZA



Si verifica quando sono proposte davanti a giudici differenti due cause che hanno identità dei propri elementi oggettivi e soggettivi, come nell'ipotesi della litispendenza, ma una delle due cause contiene l'altra per la maggior ampiezza del petitum



Per la decisione circa la competenza si applica, in linea di massima, il criterio della prevenzione



IL GIUDICE ADITO PREVENTIVAMENTE

Se non è competente dichiara la continenza con ordinanza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente

IL GIUDICE ADITO PREVENTIVAMENTE

Se non è competente dichiara la continenza con ordinanza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente

CONNESSIONE
(ART. 40 CPC)

Si verifica laddove più cause, proposte davanti a giudici diversi, abbiano fra loro in comune:

- i soggetti
- il petitum
- la causa petendi



CASI DI CONNESSIONE:

- Cause accessorie (art. 31 cpc)
- Cause di garanzia (art. 32 cpc)
- Cumulo soggettivo (art. 33 cpc)
- Accertamenti incidentali (art. 34 cpc)
- Eccezioni di compensazione (art. 35 cpc)
- Cause riconvenzionali (ar. 36 cpc)



In tal caso il giudice che verifica la sussistenza di un motivo di connessione fra i processi

CON ORDINANZA

indica alle parti il termine perentorio entro il quale



RIASSUMERE



LA CAUSA ACCESSORIA



**LE CAUSE CONNESSE
PER ALTRI MOTIVI**



**DAVANTI AL GIUDICE DELLA
CAUSA PRINCIPALE**



**DAVANTI AL GIUDICE ADITO
PREVENTIVAMENTE**

**REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
(ARTT. 41 E 368 CPC)**

IN RELAZIONE A:



**DIFETTO DI GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE ORDINARIO
NEI CONFRONTI
DEI GIUDICI SPECIALI
O DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**



Ogni parte



Fintanto che la causa non è stata decisa
nel merito in primo grado (art. 41 cpc)



Può chiedere con ricorso alle sezioni
unite della Corte di Cassazione (art.
41 cpc)



Che siano risolte le questioni di
giurisdizione di cui all'art. 37 cpc nei
confronti:

- dei giudici speciali
- della pubblica amministrazione



**CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
NEI CONFRONTI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**



Il Prefetto per la P.A. (art. 368 cpc)



In ogni stato e grado del processo
fintanto che la sentenza non sia passata
in giudicato (art. 41 cpc)



Può chiedere con decreto motivato alle
sezioni unite della Corte di Cassazione
(art. 368 cpc)



Che sia dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario a
causa dei poteri attribuiti per legge alla
pubblica amministrazione richiedente

REGOLAMENTO DI COMPETENZA
(ARTT. 42-49 CPC)



NECESSARIO
(art. 42 cpc)



Non è un mezzo di impugnazione in senso proprio



Avverso l'ordinanza che dispone la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc



FACOLTATIVO
(art. 43 cpc)



È un mezzo d'impugnazione

Esclusivo

Concorrente con mezzi ordinari



- avverso il provvedimento che pronuncia solo sulla competenza senza decidere nel merito
- avverso il provvedimento che dichiara la litispendenza, la continenza o, la connessione di cause



avverso il provvedimento che pronuncia sia sulla competenza che sul merito



D'UFFICIO
(art. 45 cpc)



Non è un mezzo d'impugnazione



se un giudice si è dichiarato incompetente con ordinanza e ha indicato un altro giudice come competente e costui ritiene a sua volta di essere incompetente per materia o per competenza territoriale inderogabile può proporre regolamento di competenza

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE
(ARTT. 50 BIS-50 TER CPC)



COMPOSIZIONE COLLEGALE
(art. 50 bis cpc)



Nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del PM salvo che sia diversamente disposto

Nelle cause devolute alle sezioni specializzate

Nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. cpc salvo che sia altrimenti disposto

In tema di diritto fallimentare, nelle cause di:

- opposizione
- impugnazione
- revocazione
- conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti
- omologazione del concordato preventivo e fallimentare

In relazione al tema di diritto societario (incluse associazioni in partecipazioni e consorzi) nelle cause di:

- impugnazione delle delibere dell'assemblea
- impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione
- responsabilità contro amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori

In ambito di cause successorie:

- impugnazione di testamenti
- riduzione per lesione di legittima

Nelle cause di responsabilità dei magistrati (L. 117/1988)



COMPOSIZIONE MONOCRATICA
(art. 50 ter cpc)



In tutti gli altri casi

LITISCONSORZIO
(ARTT. 102-103 CPC)



NECESSARIO
(art. 102 cpc)

FACOLTATIVO
(art. 103 cpc)



Quando più parti **DEVONO** agire o essere convertite nello stesso processo

Quando più parti **POSSONO** agire o essere convertite nello stesso processo



E cioè:

- Nei casi espressamente previsti per legge
- Quando deve esservi una pronuncia costitutiva nei confronti di più soggetti
- Quando deve esservi una pronuncia di mero accertamento o di condanna nei confronti di più soggetti se in giudizio è dedotto un diritto indivisibile

PROPRIO

=

Quando sussiste cumulo soggettivo per oggetto e/o per titolo di diverse controversie

IMPROPRIO

=

Quando sussiste connessione soggettiva per semplice identità di questioni




Trova il suo fondamento in esigenze logiche e/o nella necessità giuridica

Trova il suo fondamento in mere ragioni di opportunità




Una eventuale violazione del litisconsorzio necessario determina come conseguenza il fatto che la sentenza può essere definita *“inutiliter data”*

Il carattere facoltativo del litisconsorzio in tal caso consente al giudice di poter ordinare la separazione delle cause



NOTIFICAZIONI
(ARTT. 137-151 CPC)



CONTENUTO DELLA CITAZIONE
(ART. 163 CPC)



L'ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:



1. L'INDICAZIONE DEL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA DOMANDA È PROPOSTA
2. I DATI IDENTIFICATIVI DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO
3. LA DETERMINAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA
4. L'ESPOSIZIONE DEI FATTI COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA
5. L'ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA
6. L'INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA
7. L'INDICAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE
8. IL NOME E IL COGNOME DEL PROCURATORE
9. L'INDICAZIONE DELLA PROCURA
10. L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE
11. L'INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA NELLE FORME PREVISTE EX ART. 166 CPC
12. L'INVITO AL CONVENUTO A COMPARIRE ALL'UDIENZA INDICATA DAVANTI AL GIUDICE DESIGNATO
13. L'AVVERTIMENTO AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OLTRE I TERMINI COMPORTA LE DECADENZE PREVISTE EX ART. 167 CPC
14. L'AVVERTIMENTO AL CONVENUTO DELLE PRECLUSIONI PREVISTE EX ART. 38 CPC PER LA MANCATA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI DI COMPETENZA
15. LA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

TERMINI PER COMPARIRE
(ART. 163 BIS CPC)



TRA IL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE
E
IL GIORNO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE



DEVONO INTERCORRERE
TERMINI LIBERI



SE IL LUOGO DELLA NOTIFICA
SI TROVA IN ITALIA



SE IL LUOGO DELLA NOTIFICA
SI TROVA ALL'ESTERO



90 GIORNI
(è la regola)



45 GIORNI
(in caso di
abbreviazione
dei termini)



150 GIORNI
(è la regola)



75 GIORNI
(in caso di
abbreviazione)

NULLITÀ DELLA CITAZIONE - 1/2
(ART. 164 CPC)



**NULLITÀ RIGUARDANTI
LA VOCATIO IN JUS**
(art. 164 cpc, commi 1, 2, 3)



- Quando mancano o sono assolutamente incerte le indicazioni:
 - dell'ufficio giudiziario
 - dell'attore
 - del convenuto
- Quando manca l'indicazione della data d'udienza
- Quando è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto ex art. 163 bis cpc
- Quando manca l'avvertimento di cui all'art. 163 comma 7 cpc



SE IL CONVENUTO
NON SI
COSTITUISCE



IL GIUDICE



1



SE IL CONVENUTO
SI COSTITUISCE



2



3



**NULLITÀ RIGUARDANTI
L'EDITIO ACTIONIS**
(art. 164 cpc, commi 4, 5, 6)



- Quando è omessa o è assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
- Quando manca l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda



SE IL CONVENUTO
NON SI
COSTITUISCE



IL GIUDICE



4



SE IL CONVENUTO
SI COSTITUISCE




IL GIUDICE



5





MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA**NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO****PROPRIO FASCICOLO**

contenente:

- originale citazione
- relata notifica citazione
- procura alle liti
- eventuale elezione di domicilio
- eventuali documenti

**PROPRIO FASCICOLO**

contenente:

- originale comparsa di risposta
- copia della citazione notificata
- procura alle liti
- eventuale elezione di domicilio
- eventuali documenti

**CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
(ART. 167 CPC)**



LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEVE CONTENERE:



A PENA DI DECADENZA

NON A PENA DI DECADENZA



1. LA DICHIARAZIONE DI VOLER CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO
2. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI PROCESSUALI NON RILEVABILI D'UFFICIO
3. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO
4. LA PROPOSIZIONE DI DOMANDE RICONVENZIONALE
5. LE ECCEZIONI DI COMPETENZA PER MATERIA, VALORE E TERRITORIO (quella per territorio deve indicare il giudice ritenuto competente e si ritiene non proposta)

1. LA PROPOSIZIONE DI TUTTE LE DIFESE MEDIANTE LA PRESA DI POSIZIONE SUI FATTI POSTI DALL'ATTORE A FONDAMENTO DELLA SUA DOMANDA
2. L'INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA
3. L'INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI
4. LA FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI
5. LA CONTESTAZIONE ESPLICITA E PUNTUALE DI TUTTI I FATTI DESCRITTI DALL'ATTORE (il giudice potrà decidere valutando anche i fatti non contestati o contestati genericamente)



**SE RISULTA OMESSO O ASSOLUTAMENTE INCERTO
L'OGGETTO O IL TITOLO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE**



IL GIUDICE:

- rileva la nullità della domanda riconvenzionale nell'udienza di prima comparizione
- fissa al convenuto il termine perentorio per integrare la domanda

restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione

RITARDATA COSTITUZIONE DELLE PARTI
(ART. 171 CPC)

1° comma

Nessuna parte si costituisce nei termini ex art. 165-166



Se il processo non è riassunto entro l'anno dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, si estingue (art. 307 co. 1)



Se nessuna parte si costituisce dopo la riassunzione, il processo si estingue (art. 307 co. 2)

2° comma

Una parte si costituisce nel termine



L'altra parte può costituirsi fino alla prima udienza


Per il convenuto si applicano le decadenze di cui all'art. 167



L'altra parte non si costituisce neppure alla prima udienza: dichiarazione di contumacia con ordinanza

Per il convenuto non costituito per vizi di nullità della notifica si applica l'art. 291

MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI
(ART. 181 CPC)



**PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI
E TRATTAZIONE DELLA CAUSA
(ART. 183 CPC)**

Verifica regolarità contraddittorio da parte del giudice

Eventuale pronuncia di provvedimenti in ordine a:

- integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario (art. 102, c. 2)
- rinnovazione della citazione nulla (art. 164, c. 2, 3, 5)
- integrazione della domanda riconvenzionale del convenuto e chiamata in causa del terzo (art. 167, c. 2, 3)
- regolarizzazione difetti di rappresentanza o autorizzazione (art. 182)
- rinnovazione citazione al convenuto non costituito per nullità della notificazione (art. 291)
- comparizione delle parti per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione (art. 185)



FISSAZIONE NUOVA UDIENZA DI TRATTAZIONE

Trattazione

Il giudice può:

chiedere chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati e indicare questioni rilevabili d'ufficio

L'attore può:

- proporre domande e eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni del convenuto
- chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ex art. 106 e 269, c. 3, se l'esigenza è sorta dalle richieste del convenuto

Le parti possono:

precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni

segue

**PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI
E TRATTAZIONE DELLA CAUSA
(ART. 183 CPC)**

Il giudice, su istanza di parte, deve concedere:

- termine perentorio di 30 gg per deposito memorie per sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni
- ulteriore termine perentorio di 30 gg per replicare alle domande ed eccezioni altrui nuove o modificate, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni altrui e per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali
- ulteriore termine perentorio di 20 gg per indicazione di prova contraria

Il giudice può:

rimettere la causa in decisione se la ritiene matura senza necessità di assunzione di mezzi di prova, o se ritiene decisiva una questione preliminare di merito o attinente alla giurisdizione o alla competenza (art. 187)

- provvedere con ordinanza sulle istanze istruttorie, fissando l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti
- disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova, con possibilità per le parti di dedurre e contro dedurre in relazione agli stessi
- disporre il libero interrogatorio delle parti

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
(ART. 185)

Presupposti: —▶ Richiesta congiunta delle parti o valutazione del giudice ex art. 117

Modalità: —▶ Fissazione udienza di comparizione delle parti per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione

Facoltà di farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa: la mancata conoscenza è valutabile ex art. 116, c. 2

Procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche dal difensore


Se la conciliazione riesce: —————▶ Il processo verbale costituisce titolo esecutivo

Se la conciliazione non riesce: —————▶ Prosecuzione della trattazione

Possibilità di rinnovare il tentativo in qualunque momento dell'istruzione

ORDINANZE ANTICIPATORIE (ARTT. 186-BIS, TER, QUATER)


Ordinanza per il pagamento di somme non contestate art. 186 bis



Se l'istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando il termine per la notificazione del provvedimento

L'ordinanza: – è titolo esecutivo
 – rimane efficace in caso di estinzione del processo
 – è revocabile ex art. 177 e 178


Istanza di ingiunzione art. 186 ter



Se l'istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando il termine per la notificazione del provvedimento

L'ordinanza: – ingiunge il pagamento di spese e competenze
 – è dichiarata esecutiva se ricorrono presupposti ex art. 642 e se il processo si estingue
 – è revocabile
 – non può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se la parte ha disconosciuto la scrittura privata prodotta contro o ha proposto querela di falso contro l'atto pubblico
 – se dichiarata esecutiva, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione art. 186 quater



L'ordinanza: – dispone sulle spese legali
 – è revocabile con la sentenza
 – acquista efficacia di sentenza se il processo si estingue
 – acquista efficacia di sentenza se la parte intimata non manifesta all'altra parte, con ricorso notificato entro 30 gg dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, la volontà che sia pronunciata la sentenza
 – è titolo esecutivo

INTERVENTO DI TERZI - CHIAMATA IN CAUSA
(ARTT. 267-272)

Volontario 105 cpc

Costituzione del terzo



In udienza o in cancelleria mediante deposito di comparsa e fascicolo



Fino alla precisazione delle conclusioni



Preclusi gli atti non più consentiti alle altre parti, salvo l'intervento sia per l'integrazione necessaria del contraddittorio

A istanza di parte 106 cpc

Del convenuto



Dichiarazione nella comparsa di risposta e richiesta di spostamento dell'udienza



Decreto di fissazione nuova udienza



Citazione del terzo a cura del convenuto

Dell'attore



Richiesta nella prima udienza se l'esigenza deriva dalle difese del convenuto



Autorizzazione del giudice e fissazione nuova udienza



Citazione del terzo a cura dell'attore

Per ordine del giudice 107 cpc

Ordinata in ogni momento



fissazione di udienza



Se nessuna delle parti cita il terzo, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo

COSTITUZIONE DEL TERZO: modalità degli art. 166 e 167 cpc

**DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
(ART. 275 CPC)**

Precisazione delle conclusioni



Richiesta discussione orale



Rimessione causa al collegio



Deposito comparse conclusionali e repliche,
reiterazione richiesta discussione orale



Deposito comparse conclusionali
entro 60 gg



Fissazione udienza entro 60 gg



Deposito repliche entro 20 gg



Relazione del giudice istruttore e
discussione delle parti



Deposito sentenza entro 60 gg



Deposito sentenza entro 60 gg

**DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
(ARTT. 281-QUATER, QUINQUIES, SEXIES)**

Precisazione delle conclusioni



Trattazione orale



Trattazione scritta



Su ordine del giudice,
discussione orale e
pronuncia sentenza
mediante lettura del
dispositivo

Su richiesta di parte,
deposito delle sole
comparsa conclusio-
nali e fissazione di
udienza per discusso-
ne orale



Deposito comparsa conclusionali
entro 60 gg




Deposito repliche entro 20 gg



Deposito sentenza entro 60 gg


PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

(ARTT. 311-322)



TITOLO ESECUTIVO
(ART. 474)

GIUDIZIALI



Sentenze, provvedimenti e atti a cui è attribuita efficacia esecutiva per legge



Idonei e necessari a fondare l'espropriazione forzata e l'esecuzione per consegna o rilascio

STRAGIUDIZIALI



Scritture private autenticate per obbligazioni di somme, cambiali e titoli di credito cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo



Idonei e necessari a fondare l'espropriazione forzata



Atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli




Devono essere trascritti integralmente nell'atto di precetto





Idonei e necessari a fondare l'espropriazione forzata e l'esecuzione per consegna o rilascio

FORMA DEL PIGNORAMENTO NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA (ART. 492)



Forme particolari del pignoramento: v. art. 518 per espropriazione mobiliare; art. 543 per espropriazione presso terzi; art. 555 per espropriazione immobiliare

INTERVENTO DEI CREDITORI NELL'ESECUZIONE (ART. 499)



Forme particolari d'intervento: v. art. 525 per espropriazione mobiliare e presso terzi; art. 564 per espropriazione immobiliare

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - 1/2
(ARTT. 543-551 CPC)

Oggetto: crediti del debitore verso terzi o cose del debitore in possesso di terzi



Atto notificato personalmente al terzo e al debitore

Indicazione dell'udienza con termine a comparire non inferiore a dieci giorni dalla data di notifica dell'atto di pignoramento



CONTENUTO DELL'ATTO

- ingiunzione al debitore ex art. 492 cpc
- indicazione di credito, titolo esecutivo e precetto
- indicazione delle cose o delle somme dovute e intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice
- dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
- citazione del terzo e del debitore a comparire avanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché il terzo faccia dichiarazione ex art. 547 cpc e il debitore sia presente
- invito al terzo a comparire se oggetto del pignoramento sono crediti da rapporto di lavoro, o a comunicare la dichiarazione al creditore a mezzo raccomandata entro dieci giorni, negli altri casi

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - 2/2
(ARTT. 543-551 CPC)

Obblighi del terzo: è soggetto agli obblighi del custode (art. 388-*bis* cp) dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, per le cose e le somme dovute al debitore, nei limiti dell'importo del credito preceettato, aumentato della metà


Dichiarazione del terzo: all'udienza o a mezzo raccomandata, fatta personalmente o tramite procuratore speciale o difensore munito di procura speciale.
Specificazione di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso, e di quando deve eseguire il pagamento o la consegna

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose del debitore, il giudice dispone l'assegnazione o la vendita delle cose mobili ex art. 529 e ss. cpc.
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non > 90 giorni, il giudice le assegna ai creditori.


Se le somme sono esigibili in termine maggiore o sono censi o rendite, e se i creditori non ne chiedono l'assegnazione, si applicano le norme sulla vendita di cose mobili


Se il terzo non compare all'udienza o rifiuta di fare la dichiarazione o se sorgono contestazioni sulla dichiarazione, su istanza di parte il giudice istruisce la causa di merito

Se il giudice accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, con la sentenza fissa un termine per la prosecuzione del processo esecutivo



**VENDITA SENZA INCANTO NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
(ARTT. 570-574)**




VENDITA CON INCANTO NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
(ARTT. 576-591)


OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ARTT. 615-616)

Oggetto: contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata

Esecuzione non iniziata



Esecuzione iniziata



OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ARTT. 617-618)

Oggetto: contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto

Esecuzione non iniziata

Atto di citazione avanti al giudice competente ex art. 26 cpc, notificato entro il termine perentorio di 20 gg. dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto

Esecuzione iniziata

Anche le contestazioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione

Ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 gg. dal primo atto di esecuzione, se l'opposizione riguarda il titolo esecutivo o il precetto, o dal giorno in cui compiuti i singoli atti

Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per notifica

In udienza, possibilità di sospensione dell'esecuzione e emissione di provvedimenti ritenuti indilazionabili.
Fissazione di termine perentorio per introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, con termini di comparizione ex art. 163 bis ridotti a metà

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - 1/2
(ARTT. 633-644)

Legittimati: creditori di somme liquide o di quantità determinata di cose fungibili; aventi diritto alla consegna di cosa mobile determinata



PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - 2/2
(ARTT. 633-644)

Deposito ricorso con indicazione delle prove

Rigetto, se la domanda non è accoglibile o se il ricorrente non integra la prova su richiesta del giudice

Accoglimento con decreto entro 30 gg. dal deposito
Ingiunzione di pagamento o di consegna entro 40 gg dalla
notifica del decreto; avvertimento che entro tale termine si
può proporre opposizione e che in mancanza si procederà a
esecuzione forzata

Provvisoria esecuzione

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace se il ricorrente non lo
notifica al debitore entro 60 gg dalla pronuncia del giudice

Su istanza del ricorrente se:

- credito fondato su cambiale assegno bancario, circolare, certificato di liquidazione di borsa;
- credito risultante da atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale;
- pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- produzione di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere

Ingiunzione di pagare o consegnare senza dilazione,
autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria e
fissando il termine di 40 gg solo per l'opposizione

Inefficacia del decreto ingiuntivo se il ricorrente non lo notifica entro 60 gg. dalla pronuncia del giudice.

PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
(ARTT. 657-669)

Giudice competente: quello del luogo ove si trova la cosa locata

Intimazione di licenza per finita locazione prima della scadenza del contratto di locazione

Intimazione di sfratto dopo la scadenza del contratto

Intimazione di sfratto per morosità

Atto di citazione per la convalida di sfratto notificato al conduttore
Contenuto:
- dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune del giudice adito
- invito a comparire all'udienza indicata, nel rispetto del termine di 20 gg. liberi dalla notificazione
- avvertimento al conduttore che se non compare o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto

Mancata comparizione locatore



Cessazione effetti intimazione

Mancata comparizione intimato



Convalida della licenza o dello sfratto e ordinanza di opposizione della formula esecutiva
Se sfratto per morosità, convalida subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste

Non opposizione



Ordinanza di mutamento del rito e prosecuzione giudizio di merito ex art. 447 bis

Comparizione dell'intimato




Opposizione



Se non fondata su prova scritta, su istanza del locatore ordinanza di rila- scio non impugnabile


DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - 1/2
(ARTT. 688-691 CPC)

DENUNCIA DI NUOVA OPERA ART. 1171 CC




DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - 2/2
(ARTT. 688-691 CPC)

DENUNCIA DI DANNO TEMUTO ART. 1172 CC



PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - 1/2
(ARTT. 702-BIS-702-QUATER)

PRESUPPOSTO: cause giudicate dal Tribunale in composizione monocratica (v. artt. 50 *bis* e *ter* cpc)



PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - 2/2
(ARTT. 702-BIS-702-QUATER)

PRONUNCE NEL RITO

Giudice incompetente → ordinanza d'incompetenza

Domanda non compresa nel rito sommario ex art. 702 *bis* → ordinanza d'inammissibilità, non impugnabile

Difese che richiedono istruzione non sommaria → fissazione udienza ex art. 183 cpc con ordinanza non impugnabile;
applicazione norme del rito ordinario di cognizione

Domanda riconvenzionale che richiede istruzione non sommaria → separazione della causa


Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d'istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto

PROCEDIMENTO

Accoglie o rigetta le domande con ordinanza, provvedendo sulle spese ai sensi degli artt. 91 e ss. cpc
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e per la trascrizione


PROCEDIMENTI POSSESSORI - 1/2
(ARTT. 703-705 CPC)

REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO ART. 1168 CC



PROCEDIMENTI POSSESSORI - 2/2
(ARTT. 703-705 CPC)

MANUTENZIONE NEL POSSESSO ART. 1170 CC



SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 1/2

(ARTT. 706-711)

GIUDIZIALE ART. 706

Deposito ricorso, con esposizione dei fatti e indicazione dell'esistenza di figli, allegazione dichiarazioni dei redditi

COMPETENZA

Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi o della residenza o domicilio del convenuto
Tribunale della residenza o domicilio del ricorrente, se il convenuto risiede all'estero o è irreperibile

Fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del tribunale, con termine per notifica a cura del ricorrente e per deposito memoria e documenti al convenuto

Comparizione parti assistite dal difensore
Tentativo di conciliazione

Se riesce, redazione di processo verbale della conciliazione

Se non riesce la conciliazione, ordinanza del Presidente contenente:

- provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi (reclamabili alla Corte d'appello entro 10 gg e revocabili e modificabili del giudice istruttore)
- nomina del giudice istruttore e fissazione udienza di comparizione e trattazione avanti allo stesso, da notificarsi a cura del ricorrente al convenuto non comparso
- assegnazione termine al ricorrente per deposito memoria integrativa con requisiti ex art. 163, c. 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6)
- assegnazione di termine al convenuto per costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167, c. 1 e 2, e per proposizione eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
- avvertimento al convenuto delle decadenze in caso di costituzione tardiva


Udienza davanti al giudice istruttore
Applicabili le norme ex artt. 180, 183 cc. 1, 2 e dal 4 al 10, e 184

Se il processo continua per richiesta di addebito, affidamento dei figli o questioni economiche, emissione di sentenza del tribunale non definitiva sulla separazione
Ricorribile solo con appello immediato, deciso in camera di consiglio

I provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole conseguenti alla separazione sono sempre modificabili con procedura ex art. 710

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 2/2
(ARTT. 706-711)

CONSENSUALE ART. 711



**PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(ARTT. 712-720-BIS)**

**LA DOMANDA DI
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO È INTRODOTTA CON**



Ricorso che

- I) Deve contenere** (oltre ai requisiti di cui all'art. 125 cpc):
1. esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda
 2. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
 - A. coniuge
 - B. parenti entro il 4° grado (es.: bisnonno/a, nonno/a, figlio/a, nipote, pronipote, fratelli/sorelle, cugino/a, zio/a)
 - C. affini entro il 2° grado (es.: cognato/a, genero/nuora, suocero/a)
 - D. tutore o curatore dell'interdicendo/inabilitando
- II) deve essere presentato:**
 presso il tribunale del luogo ove ha la residenza / il domicilio:
- l'interdicendo
 - l'inabilitando
 - il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:



**ORDINA LA COMUNICAZIONE DEL RICORSO
AL PUBBLICO MINISTERO
IL QUALE**




**CHIEDE AL PRESIDENTE IL
RIGETTO DELLA DOMANDA**



**COMUNICA AL PRESIDENTE
DI NON OPPORSI ALLA DOMANDA**





NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

il giudice istruttore
con l'intervento del pubblico ministero:

1. esamina l'interdicendo, l'inabilitando:
 - a. in udienza
 - b. nel luogo ove l'interessato si trova se non può presentarsi presso gli uffici giudiziari per legittimo impedimento
2. sente il parere delle persone citate su circostanze rilevanti
3. esercita tutti i poteri istruttori ex art. 419 cc
4. nomina e/o revoca – anche d'ufficio – il tutore o il curatore provvisorio dell'interdicendo/inabilitando
5. decide con sentenza l'interdizione/l'inabilitazione dell'interessato
6. decide con decreto la nomina di un amministratore di sostegno

**LA SENTENZA DI INTERDIZIONE/INABILITAZIONE****E****IL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:**

1. possono essere impugnati avanti la corte di appello da:
 - a. tutti gli aventi diritto a proporre la domanda (anche se non partecipano al giudizio)
 - b. il tutore/il curatore/l'amministratore di sostegno
2. nei termini di
 - a. 30 giorni dalla data di notifica della sentenza/decreto
 - b. un anno dalla data di pubblicazione della sentenza/decreto
3. nel giudizio di revoca gli interessati:
 - a. possono intervenire per opporsi alla domanda di revoca
 - b. possono impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca della sentenza di interdizione/inabilitazione
 - c. possono impugnare il decreto pronunciato nel giudizio di revoca del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

**DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA
E
DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
(ARTT. 721-731 CPC)**

**LA DOMANDA DI
DICHIARAZIONE DI ASSENZA
È INTRODOLTA CON**



Ricorso degli interessati che

- I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all'art. 125 cpc):
1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
 - A. presunti successori legittimi dello scomparso
 - B. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti
- II) deve essere presentato:
 presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:
- dello scomparso



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:



Con decreto:

1. trattiene il procedimento davanti a sé o nomina un giudice istruttore
2. può ordinare che il decreto sia pubblicato su uno o più giornali
3. fissa l'udienza di comparizione davanti a sé o al g.i. delle seguenti persone:
 - ricorrente
 - presunti successori legittimi dello scomparso
 - procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti
4. fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:
 - presunti successori legittimi dello scomparso
 - procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti
5. ordina la comunicazione del decreto al pm

**NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO**

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore
con l'intervento del pubblico ministero:

1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti
2. assume se occorre ulteriori informazioni
3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza

**IL TRIBUNALE
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

1. pronuncia sui provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 48 cc:
 - A. per la nomina del curatore dello scomparso
 - B. per la conservazione dei beni dello scomparso
2. pronuncia sui provvedimenti richiesti dagli eredi legittimi ex art. 725 cpc (se la domanda è svolta da altri interessati il processo è in forma ordinaria)
 - A. per l'apertura di atti di ultime volontà
 - B. per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
 - C. per la cauzione/le cautele ex art. 50 cc per chi è immesso nel possesso
 - D. per la conservazione delle rendite riservate all'assente ex art. 53 cc
3. pronuncia la sentenza che dichiara l'assenza che:
 - A. deve essere inserita per estratto nella gazzetta ufficiale
 - B. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenza
 - C. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicità
 - D. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudice
 - E. deve ricevere l'annotazione di tali attività sull'originale
 - F. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato
 - G. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazione

**LA DOMANDA DI
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
È INTRODOTTA CON**



Ricorso dell'interessato che

- I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all'art. 125 cpc):
1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
 - A. presunti successori legittimi dello scomparso
 - B. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti
 - C. altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso
 - D. altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
- II) deve essere presentato:
- presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:
- dello scomparso



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:



con decreto:

1. nomina un giudice istruttore
2. ordina al ricorrente la pubblicazione della domanda per estratto due volte consecutive – a 10 giorni di distanza – l'una dall'altra su:
 - A. Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 - B. due giornalicon invito a chi abbia notizie dello scomparso a comunicarle al tribunale entro 6 mesi dall'ultima pubblicazione
3. può disporre altri mezzi di pubblicità della domanda
4. dichiara la domanda abbandonata se non pubblicata in termini per due volte



**IL GIUDICE ISTRUTTORE:
DECORSI SEI MESI DALL'ULTIMA PUBBLICAZIONE
SU DOMANDA DEL RICORRENTE**



con decreto:

1. Fissa l'udienza di comparizione davanti a sè delle seguenti persone:
 - ricorrente
 - presunti successori legittimi dello scomparso
 - procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti
 - altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso
 - altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
2. Fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:
 - presunti successori legittimi dello scomparso
 - procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti
 - altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso
 - altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
3. Ordina la comunicazione del decreto al pm



nel corso del procedimento

il giudice istruttore
con l'intervento del pubblico ministero:

1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti
2. assume se occorre ulteriori informazioni
3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza



Il tribunale
in camera di consiglio

1. Pronuncia la sentenza che dichiara la morte presunta che:
 - A. deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale
 - B. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenza
 - C. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicità
 - C. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudice
 - E. deve ricevere l'annotazione di tali attività sull'originale
 - F. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato
 - G. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazione
 - H. deve essere comunicata dal cancelliere all'ufficiale di stato civile

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (ART. 736-BIS CPC)

LA PARTE, ANCHE PERSONALMENTE,
PUÒ PRESENTARE ISTANZA NELLA FORMA DEL RICORSO
(CHE DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 125 CPC)
AL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO

quando la condotta (ex art. 342-bis cpc):

- del coniuge
- di altro convivente

è causa di grave pregiudizio alla:

- integrità fisica
- integrità morale
- libertà

dell'altro coniuge o convivente



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

con decreto:

1. designa il giudice al quale è affidata la trattazione del ricorso



IL GIUDICE UNICO:

1. sente le parti
2. procede agli atti di istruzione necessari nel modo ritenuto più opportuno
3. dispone, quando occorre, indagini a mezzo della polizia tributaria:
 - sui redditi
 - sul tenore di vita
 - sul patrimonio personale delle parti
 - sul patrimonio comune delle parti
3. emette decreto motivato immediatamente esecutivo col quale ordina a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole (ex art. 342-ter cpc):
 - di cessare la condotta pregiudizievole
 - di allontanarsi dalla casa familiare
 - di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (salvo che debbano frequentare gli stessi luoghi per motivi di lavoro):
 - luogo di lavoro
 - domicilio della famiglia di origine
 - domicilio di altri prossimi congiunti
 - domicilio di altre persone
 - luoghi di istruzione dei figli della coppia



IL GIUDICE

nel medesimo decreto:

1. stabilisce la durata dell'ordine di protezione che:
 - non può essere superiore a sei mesi
 - può essere prorogata solo per gravi motivi per il tempo necessario
 - decorre dal giorno della avvenuta esecuzione del medesimo
2. determina le modalità di attuazione
3. può disporre, ove occorra, l'intervento
 - dei servizi sociali del territorio
 - di un centro di mediazione familiare
 - delle associazioni con fini statutarie di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti
4. può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati a seguito dell'ordine, mediante
 - modalità e termini del versamento specificati in decreto
 - versamento della somma dal datore di lavoro dell'obbligato



IL GIUDICE

in casi di urgenza può:

1. assumere, ove occorra, sommarie informazioni
2. ordinare immediatamente l'ordine di protezione
3. fissare l'udienza di comparizione ad una data non oltre 15 giorni dal ricorso
4. assegnare all'istante termine – non superiore ad 8 giorni – per notificare ricorso e decreto



all'udienza

il giudice può:

confermare/modificare/revocare
l'ordine di protezione

contro il decreto del giudice che:

- adotta l'ordine di protezione
- rigetta il ricorso
- conferma/modifica/revoca l'ordine di protezione già adottato



L'ISTANTE

entro 10 giorni dalla:

➤ comunicazione del decreto
(se pronunciato verso 1 sola parte)

➤ notificazione del decreto
(se pronunciato verso più parti)

può proporre reclamo
(che tuttavia non sospende l'esecutività del provvedimento)
con ricorso al tribunale
(che pronuncia in camera di consiglio)



IL TRIBUNALE

IN CAMERA DI CONSIGLIO

(DEL COLLEGIO NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO)

1. sente le parti
2. decide con decreto motivato non impugnabile

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
(ARTT. 737-742-BIS CPC)

Ambito di applicazione:

le norme considerate da 737 a 742-bis cpc
si applicano a:
tutti i procedimenti in camera di consiglio
ancorché non regolati dalle norme relative a:

- separazione personale dei coniugi
- interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno
- dichiarazione di assenza e morte presunta
- minori, interdetti, inabilitati
- rapporti patrimoniali fra i coniugi
- ordini di protezione contro gli abusi familiari

o che riguardano:

- materia di famiglia o di stato delle persone

La domanda per richiedere i
provvedimenti da pronunciarsi in camera di consiglio
è introdotta con
ricorso
(che deve possedere i requisiti di cui all'art. 125 cpc)
da presentarsi al giudice competente



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

con decreto:

1. nomina un giudice relatore
2. ordina la comunicazione del decreto al pm (se deve essere sentito)
3. attende le conclusioni del pm apposte in calce al suo provvedimento (se deve essere sentito)



IL GIUDICE RELATORE

1. può assumere informazioni
2. riferisce in camera di consiglio



IL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO/IL GIUDICE RELATORE - TUTELARE
 PRONUNCIANO I PROVVEDIMENTI
 NELLA FORMA DEL DECRETO MOTIVATO
 (SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI)

IN CASI DI URGENZA
 IL GIUDICE PUÒ DISPORRE CHE IL DECRETO ABBA
 EFFICACIA IMMEDIATA



CONTRO I DECRETI DEL
 GIUDICE TUTELARE
 (che possono essere sempre revocati e che
 acquistano efficacia se non reclamati nei termini)

CONTRO I DECRETI DEL
 TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO
 (che possono essere sempre revocati e che
 acquistano efficacia se non reclamati nei termini)



il ricorrente o il pm
 (nei casi in cui deve essere sentito)

il ricorrente o il pm
 (nei casi in cui deve essere sentito)

entro 10 giorni dalla:

entro 10 giorni dalla:

- comunicazione del decreto
 (se pronunciato verso 1 sola parte)
- notificazione del decreto
 (se pronunciato verso più parti)

- comunicazione del decreto
 (se pronunciato verso 1 sola parte)
- notificazione del decreto
 (se pronunciato verso più parti)

possono proporre reclamo
 con ricorso al
 tribunale
 (che pronuncia
 in camera di consiglio)

possono proporre reclamo
 con ricorso alla
 corte d'appello
 (che pronuncia
 in camera di consiglio)



contro i decreti emessi dal tribunale
 in relazione al reclamo presentato avverso il
 decreto del giudice tutelare
 non è ammesso reclamo
 (salvo che la legge non disponga altrimenti)

contro i decreti emessi dalla corte d'appello
 in relazione al reclamo presentato avverso il
 decreto del tribunale
 non è ammesso reclamo
 (salvo che la legge non disponga altrimenti)